

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

D.g.r. 16 luglio 2018 - n. IX/355
Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15 ottobre 2007 n. 25 - Approvazione degli schemi di accordo di collaborazione per la gestione delle nuove strategie e degli atti integrativi alle strategie approvate con d.g.r. 6954 del 31 luglio 2017
LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 «Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani»;

Richiamato l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine»;

Considerato che:

- con il Fondo di cui alla l.r. 34/2016 si punta a favorire la ripresa socioeconomica e lo sviluppo sostenibile della montagna nella sua specificità, nonché ad agevolare la conservazione di forza lavoro nei territori montani;
- il Fondo suddetto individua e finanzia progetti sovramunicipali d'intervento, mediante strategie di sviluppo locale, al fine di contrastare l'isolamento e l'abbandono dei territori montani;

Vista la proposta di «Programma Regionale di Sviluppo» della XI legislatura, approvato dalla Giunta Regionale con d.g.r. n. 154 del 29 maggio 2018;

Dato atto che con d.g.r. n. 7752 del 17 gennaio 2018:

- sono stati ridefiniti i criteri per l'applicazione del «Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine»;
- sono stati individuati ulteriori € 3.000.000,00 per l'anno 2018 ed € 3.000.000,00 per l'anno 2019 che trovano copertura sul capitolo 9.07.203.12727;

Richiamato il decreto n. X/1639 dell'8 febbraio 2018 con il quale è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla d.g.r. X/7752 precisata e l'integrazione delle strategie di cui alla d.g.r. n. X/6954 del 31 luglio 2017;

Visto il decreto n. XI/9333 del 26 giugno 2018 con il quale sono state approvate la graduatoria definitiva delle nuove strategie presentate e le integrazioni alle strategie approvate con d.g.r. n. 6954 del 31 luglio 2017 e le relative prescrizioni che ha tra l'altro ridefinito l'importo complessivo richiesto in 5.999.940,09 €, di cui € 2.999.970,04 per l'anno 2018 ed € 2.999.970,05 per l'anno 2019;

Richiamata la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di «concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune»;

Visti gli schemi di accordi di collaborazione tra Regione Lombardia e i capofila di progetto di cui agli allegati 1-5, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visti gli schemi di atti aggiuntivi agli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. 6954 del 31 luglio 2017 allegati 6-12, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Valutati congrui gli accordi medesimi in termini di finalità e di impegni reciproci in esso previsti per Regione Lombardia e per i soggetti interessati;

Vista la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

Verificato che:

- gli interventi oggetto degli accordi di collaborazione sono tutti di rilevanza locale;
- in grande maggioranza si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- in via residuale si tratta di infrastrutture di rilevanza locale conformemente al punto 6.3 della Comunicazione sopra menzionata la cui gestione eventualmente anche a carattere economico, conformemente al punto 2 (presenza di attività economica) della Comunicazione verrà concessa con gara ad evidenza pubblica a valore di mercato;
- nell'unico caso di acquisizione di servizi per valorizzazione turistica si tratta di comunicazione istituzionale a favore di

tutto il territorio interessato e con la quale non si promuovono nemmeno indirettamente imprese, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

Ritenuto pertanto di:

- approvare gli schemi di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i capofila di progetto di cui agli allegati 1-5, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- approvare gli schemi di atti aggiuntivi agli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. 6954 del 31 luglio 2017, allegati 6-12, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- delegare l'assessore Massimo Sertori alla firma degli accordi di collaborazione e degli atti integrativi, di cui agli allegati 1-12, in rappresentanza di Regione Lombardia;
- individuare il dirigente della U.O. «Risorse energetiche e rapporti con le Province Autonome» quale referente regionale per il coordinamento dell'attuazione delle strategie di sviluppo finanziate sul Fondo Valli Prealpine;
- delegare ai dirigenti degli UTR territorialmente competenti l'erogazione delle risorse sulla base delle rendicontazioni prodotte dai capofila, secondo quanto previsto negli accordi di collaborazione;

Verificata da parte del Dirigente competente la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo della legittimità;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n° 33;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul BURL;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli schemi di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e i capofila delle nuove strategie di sviluppo finanziate sul Fondo Valli Prealpine di cui agli allegati 1-5 parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di approvare gli schemi di atti aggiuntivi agli accordi di collaborazione di cui alla d.g.r. 6954 del 31 luglio 2017 allegati 6-12, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che alla copertura gli oneri necessari all'attuazione del presente atto si farà fronte con le risorse stanziare sul capitolo 9.07.203.12727, pari a 5.999.940,09 € così suddivisi:

- 2.999.970,04 euro per l'anno 2018;
- 2.999.970,05 euro per l'anno 2019;

4. di delegare l'assessore Massimo Sertori alla firma degli accordi di collaborazione e degli atti integrativi, di cui agli allegati 1-12, in rappresentanza di Regione Lombardia;

5. di individuare il dirigente della U.O. «Risorse energetiche e rapporti con le Province Autonome» quale referente regionale per il coordinamento dell'attuazione delle strategie di sviluppo finanziate sul Fondo Valli Prealpine;

6. di delegare i dirigenti degli UTR territorialmente competenti all'assunzione degli atti contabili ai fini dell'erogazione delle risorse sulla base delle rendicontazioni prodotte dai capofila, secondo quanto previsto negli accordi di collaborazione e negli atti integrativi;

7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul BURL.

Il segretario
Fabrizio De Vecchi

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA' MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "REALIZZAZIONE DI OPERE DI MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI ALCUNI COMUNI DELLA COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO con sede legale in Canzo, Via Vittorio Veneto 16, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 82002800132, in persona del Presidente pro tempore Patrizia Mazza in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani";
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto "Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34";

- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di cui al decreto n. 1639 del 08/02/2018 e la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente accordo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione della strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (OGGETTO)

Il presente accordo ha ad oggetto la gestione della strategia di sviluppo denominata "Realizzazione di opere di manutenzione, valorizzazione e messa in sicurezza del territorio di alcuni Comuni della Comunità montana Triangolo Lariano", presentata dalla Comunità Montana del Triangolo Lariano ed avente come capofila il Presidente della Comunità Montana stessa; alla strategia partecipano i Comuni di Asso, Blevio, Caglio, Caslino D'Erba, Castelmarte, Faggeto lario, Lasnigo, Magreglio, Pognana Lario, Proserpio, Rezzago, Sormano, Torno, Veleso, Zerbio;

Art. 2. (OBIETTIVI)

Gli obiettivi del presente Accordo sono la messa in rete del partenariato locale e lo sviluppo di una programmazione dal basso che consentano, attraverso la piena attuazione della strategia di sviluppo locale di:

- migliorare l'implementazione delle politiche di Regione Lombardia a favore delle aree montane,
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo;

Art. 3. (DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)

La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola nelle azioni dettagliate nel piano d'azione di cui all'allegato 1A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4. (IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dell'accordo, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'allegato A del presente accordo.

Art. 5. (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'attuazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 564.989,00 €, di cui 282.494,50 € per il 2018 e 282.494,50 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al presente articolo attraverso l'UTR Insubria - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 6. (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione della strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n. 9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR Insubria, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;

- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – Fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 7. (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 8 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta dall'Assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente Comunità Montana del Triangolo Lariano, o loro delegati.

Art. 10 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana del Triangolo Lariano, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA DEL TRIANGOLO LARIANO

Il Presidente Patrizia Mazza

.....

ALLEGATO C1 - PIANO D'AZIONE

Cod Int. In ordine di priorità	Comune	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Fonti di Finanzia men to locale e importi	sovracomunalità (comuni interessati)	Soggetto attuatore	Cronoprogramma finanziario (% di spesa prevista)	
									2018	2019
1	POGNANA LARIO	Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione "Strada Regia"	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93	Foondi di ritorno frontaliери messi a disposizione da Comunità Montana	FAGGETO TORNO BLEVIO	COMUNITA' MONTANA TRIANGOLO LARIANO	50,00%	50,00%
2	FAGGETO LARIO	Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione "Strada Regia"	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		POGNANA TORNO BLEVIO		50,00%	50,00%
3	TORNO	Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione "Strada Regia"	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		POGNANA FAGGETO BLEVIO		50,00%	50,00%
4	BLEVIO	Interventi di messa in sicurezza e valorizzazione "Strada Regia"	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		POGNANA FAGGETO TORNO		50,00%	50,00%
5	VELESO	Ripristino collegamento pedonale con Zebio e Nesso	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		ZELBIO		50,00%	50,00%
6	ZELBIO	Ripristino tracciato dalla Costa del Lut a Noga e dal paese agli "orti storici"	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		VELESO		50,00%	50,00%
7	MAGREGLIO	Strada collegamento Castagneti-Pian Lavena-Menaresta-Ghisallo	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		BELLAGIO (LOC. CIVENNA)		50,00%	50,00%
8	SORMANO	Ripristino sentiero alto della Roncaglia e collegamento con Località Crionno	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		ASSO		50,00%	50,00%
		Interventi di sistemazione Strada Sormano Colma del Bosco					MAGREGLIO		50,00%	50,00%
9	CAGLIO	Interventi di ripristino percorso denominato "Segantini"	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		REZZAGO		50,00%	50,00%
10	CASLINO D'ERBA	Interventi verso M.te Palanzone, Valle di Pianezza	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		FAGGETO		50,00%	50,00%
11	REZZAGO	Intervento ripristino Vecchia strada per Asso	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93		ASSO		50,00%	50,00%

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

12	ASSO	Intervento ripristino Valle Morano e zona dei Mulini	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93	REZZAGO	50,00%	50,00%
13	LASNIGO	Strada verso Laghetto di Crezzo	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93	BARNI	50,00%	50,00%
14	PROSERPIO	Riqualificazione strada comunale della Foppa	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93	PONTE LAMBRO	50,00%	50,00%
		Realizzazione anello ciclabile Fontana Alta - Fontana Vignola				CANZO	50,00%	50,00%
15	CASTELMARTE	Adeguamento viabilistico e messa in sicurezza ciglio stradale	€ 76.485,00	€ 38.819,07	€ 37.665,93	CANZO PROSERPIO PONTE LAMBRO	50,00%	50,00%
TOTALE LAVORI			€ 1.147.275,00	€ 582.286,00	€ 564.989,00			
						€ 1.147.275,00		

TOTALE QUADRO ECONOMICO € 1.147.275,00
 QUOTA REGIONE LOMBARDIA € 565.000,00
 QUOTA COFINANZIAMENTO C.M.T.L. € 582.286,00

percentuale COFINANZIAMENTO
 C.M.T.L.

50,75%

Canzo, 22/03/2018

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA'
MONTANA VALLE SERIANA, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE DENOMINATA "AMBIENTE O.R.O.B.I.E. - OSPITALITÀ, RICETTIVITÀ,
ORIZZONTI, BOSCHI, ITINERARI, ESCURSIONI" FINANZIATA SUL FONDO VALLI
PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA con sede legale in Clusone, Via S. Alessandro, 74, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 90029440162 - P.IVA 03607580168, in persona del Presidente pro tempore Danilo Cominelli in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 e la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 de 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente accordo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione della strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (OGGETTO)

Il presente accordo ha ad oggetto la gestione della strategia di sviluppo denominata "Ambiente O.R.O.B.I.E. - Ospitalità, Ricettività, Orizzonti, Boschi, Itinerari, Escursioni", presentata dalla Comunità Montana Valle Seriana ed avente come

capofila il Presidente della Comunità Montana stessa; alla strategia partecipano La Comunità Montana di Scalve ed i Comuni di Ardesio, Azzone, Colere, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Premolo, Schilpario, Valbondione, Valgoglio, Vilminore di Scalve;

Art. 2. (OBIETTIVI)

Gli obiettivi del presente Accordo sono la messa in rete del partenariato locale e lo sviluppo di una programmazione dal basso che consentano, attraverso la piena attuazione della strategia di sviluppo locale di:

- migliorare l'implementazione delle politiche di Regione Lombardia a favore delle aree montane,
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo;

Art. 3. (DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)

La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola nelle azioni dettagliate nel piano d'azione di cui all'allegato 1A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4. (IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dell'accordo, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'allegato A del presente accordo.

Art. 5. (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'attuazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 1.290.000,00 €, di cui 645.000,00 € per il 2018 e 645.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al presente articolo attraverso l'UTR di Bergamo - territorialmente competente, sulla base delle

modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 6. (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione della strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Bergamo, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;
- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;

- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 7. (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 8 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta dall'Assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valle Seriana, o loro delegati.

Art. 10 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Valle Seriana o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLE SERIANA

Il Presidente Danilo Cominelli

.....

ALLEGATO C1 AMBIENTE O.R.O.B.I.E. - OSPITALITÀ RICETTIVITÀ ORIZZONTI BOSCHI ITINERARI ESCURSIONI

Cod Int. In ordine di priorità	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Fonti di Finanziamento locale e importi	Sovracomunalità (comuni interessati)	Soggetto attuatore	Cronoprogramma finanziario (% di spesa prevista)	
								Cronoprogramma attuativo (attività previste)	
								2018	2019
1	Riqualificazione e potenziamento parchi gioco comunali	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	Bilancio comunale	No	SCHILPARIO	100,00%	0,00%
					€ 35.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
2	Realizzazione parco giochi in via Asline	€ 57.000,00	€ 12.904,00	€ 44.096,00	Bilancio comunale	No	COLERE	100,00%	0,00%
					€ 12.904,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
3	Lavori di rifacimento tratto di marciapiede in località Scuter	€ 41.000,00	€ 11.000,00	€ 30.000,00	Bilancio comunale	No	SCHILPARIO	100,00%	0,00%
					€ 11.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
4	Manutenzione straordinaria della strada passante per la Valle del Vò	€ 26.000,00	€ 8.000,00	€ 18.000,00	Bilancio comunale	No	SCHILPARIO	100,00%	0,00%
					€ 8.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
5	Lavori di asfaltatura piazzale antistante parco giochi in località Paghere	€ 19.000,00	€ 5.000,00	€ 14.000,00	Bilancio comunale	No	SCHILPARIO	100,00%	0,00%
					€ 5.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
6	Lavori di asfaltatura piazzale Funtani	€ 25.000,00	€ 7.000,00	€ 18.000,00	Bilancio comunale	No	SCHILPARIO	100,00%	0,00%
					€ 7.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
7	Lavoro di efficientamento energetico e impiantistico, e adeguamento normativo di alcuni impianti di illuminazione pubblica esistenti sul territorio	€ 62.000,00	€ 62.000,00	€ 0,00	Bilancio comunale	No	ARDESIO	100,00%	0,00%
					€ 62.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
8	Realizzazione area di sosta e parcheggi in frazione Dezzo	€ 125.000,00	€ 27.500,00	€ 97.500,00	Bilancio comunale € 25.000,00	No	AZZONE	100,00%	0,00%
					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
9		€ 36.000,00	€ 9.000,00	€ 27.000,00	Bilancio comunale	No	COLERE	100,00%	0,00%

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

	Riqualificazione del percorso ciclo-pedonale di via Carbonera				€ 9.000,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
25	Realizzazione spogliatoi presso il centro sportivo Don Pala	€ 99.950,00	€ 22.504,00	€ 77.446,00	Bilancio comunale € 20.004,00	No	GANDELLINO	100,00%	0,00%
					Parco Orobic Berg. € 2.500,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
11	Sistemazione parcheggio Ripa Bassa	€ 62.500,00	€ 12.500,00	€ 50.000,00	Bilancio comunale € 12.500,00	No	GROMO	100,00%	0,00%
								Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
12	Opere di manutenzione di viabilità escursionistica	€ 140.000,00	€ 36.154,00	€ 103.846,00	Bilancio comunale € 33.654,00	No	PREMOLO	100,00%	0,00%
					Parco Orobic Berg. € 2.500,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
13	Completamento lavori di adeguamento impianto di pubblica illuminazione; realizzazione nuovi punti luce	€ 45.000,00	€ 9.000,00	€ 36.000,00	Bilancio comunale € 9.000,00	No	VALGOGLIO	100,00%	0,00%
								Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
14	Ampliamento isola ecologica (2° lotto)	€ 180.000,00	€ 76.154,00	€ 103.846,00	Bilancio comunale € 73.654,00	No	VILMINORE DI SCALVE	100,00%	0,00%
					Parco Orobic Berg. € 2.500,00			Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
15	Collegamento ciclopeditonale centro storico	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 0,00	Bilancio comunale € 200.000,00	No	GROMO	100,00%	0,00%
								Progettazione, realizzazione, rendicontazione	
16	Opere di adeguamento e messa in sicurezza dell'intersezione tra le vie A. Locatelli e Cunella e della limitrofa area a parcheggio	€ 250.000,00	€ 153.268,00	€ 96.732,00	Bilancio comunale € 150.768,00	No	ARDESIO	0,00%	100,00%
					Parco Orobic Berg. € 2.500,00			Progettazione, realizzazione	Rendicontazione
17	Ristrutturazione e recupero funzionale del secondo piano ex scuola elementare da adibire a museo minerario/ecomuseo	€ 200.000,00	€ 96.154,00	€ 103.846,00	Bilancio comunale € 93.654,00	No	GORNO	46,83%	53,17%
					Parco Orobic Berg. € 2.500,00			Progettazione, realizzazione	Rendicontazione
18	Riqualificazione viabilità della Via Carbonera	€ 47.000,00	€ 14.250,00	€ 32.750,00	Bilancio comunale € 11.750,00	No	COLERE	0,00%	100,00%

					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Progettazione	Realizzazione, rendicontazione
19	Realizzazione nuovo parcheggio in località Moschel e allargamento strada comunale Valzurio Spinelli	€ 130.000,00	€ 28.500,00	€ 101.500,00	Bilancio comunale € 26.000,00	No	OLTRESSENDA ALTA	0,00%	100,00%
					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Progettazione	Realizzazione, rendicontazione
20	Realizzazione parcheggi in località Spiazzi	€ 73.500,00	€ 19.654,00	€ 53.846,00	Bilancio comunale € 17.154,00	No	GROMO	0,00%	100,00%
					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Progettazione	Realizzazione, rendicontazione
21	Realizzazione passerella ciclopedonale in località Santa Elisabetta	€ 41.000,00	€ 17.154,00	€ 23.846,00	Bilancio comunale € 14.654,00	No	SCHILPARIO	0,00%	100,00%
					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Studio fattibilità	Progettazione realizzazione, rendicontazione
22	Lavori di adeguamento impianto di illuminazione pubblica	€ 75.000,00	€ 17.500,00	€ 57.500,00	Bilancio comunale € 15.000,00	No	VALGOGLIO	0,00%	100,00%
					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Progettazione, affidamento	Realizzazione, rendicontazione
23	Progetto di manutenzione straordinaria Strada Vicinale della Corte - comune di Ardesio	€ 120.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00	CAI	No	COMUNITÀ MONTANA VALLE SERIANA	0,00%	100,00%
					€ 50.000,00			Progettazione, affidamento e parziale realizzazione	Realizzazione, rendicontazione
24	Riqualificazione urbana della via San Lorenzo e Piazza Martiri della Libertà	€ 80.000,00	€ 25.782,13	€ 54.217,87	Bilancio comunale € 23.282,13	No	VALBONDIONE	7,50%	92,50%
					Parco Orobie Berg. € 2.500,00			Progettazione, affidamento e parziale realizzazione	Realizzazione, rendicontazione
10	Realizzazione parcheggio località Tezzi Alti	€ 33.000,00	€ 6.600,00	€ 26.400,00	Bilancio comunale € 6.600,00	No	GANDELLINO	0,00%	100,00%
								Studio fattibilità	Progettazione definitiva, realizzazione, rendicontazione
26	Riqualificazione urbana e sottoservizi della contrada Santa Elisabetta	€ 70.000,00	€ 20.371,87	€ 49.628,13	Bilancio comunale € 20.371,87	No	VALBONDIONE	7,14%	92,86%
								Progettazione, affidamento e parziale realizzazione	Realizzazione, rendicontazione

TOTALI € 2.272.950,00 € 982.950,00 € 1.290.000,00

PERCENTUALE
INIZIO LAVORI
2018

55,35%

44,65%

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA'
MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "A CIELO APERTO, ITINERARI CICLOTURISTICI TRA
LARIO E CERESIO" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO con sede legale in Gravedona ed Uniti, Via Regina Levante 2, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 93011440133, in persona del Presidente pro tempore Mauro Robba in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani";
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto ""Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 e la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente accordo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione della strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (OGGETTO)

Il presente accordo ha ad oggetto la gestione della strategia di sviluppo denominata "A cielo aperto, itinerari cicloturistici tra Lario e Ceresio", presentata dalla Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio ed avente come capofila il Presidente della Comunità Montana stessa; alla strategia partecipano i Comuni di Bene Lario, Carlazzo, Cavargna, Corrido, Crema, Cusino, Garzeno, Grandola ed Uniti, Menaggio, Plesio, San Bartolomeo Val Cavargna, San Nazzaro Val Cavargna, San Siro, Val Rezzo.

Art. 2. (OBIETTIVI)

Gli obiettivi del presente Accordo sono la messa in rete del partenariato locale e lo sviluppo di una programmazione dal basso che consentano, attraverso la piena attuazione della strategia di sviluppo locale di:

- migliorare l'implementazione delle politiche di Regione Lombardia a favore delle aree montane,
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo;

Art. 3. (DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)

La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola nelle azioni dettagliate nel piano d'azione di cui all'allegato 1A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4. (IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dell'accordo, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'allegato A del presente accordo.

Art. 5. (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'attuazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 1.140.000,00 €, di cui 570.000,00 € per il 2018 e 570.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al presente articolo attraverso l'UTR Insubria - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 6. (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione della strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Riscontrare le prescrizioni di cui al decreto n. 9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR Insubria, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;

- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – Fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 7. (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 8 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta dall'Assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, o loro delegati.

Art. 10 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO

Il Presidente Mauro Robba

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

**ALLEGATO C1 - PIANO D'AZIONE STRATEGIA: A CIELO APERTO, ITINERARI CICLOTURISTICI TRA LARIO E CERESIO -
COMUNITA' MONTANA VALLI DEL LARIO E DEL CERESIO**

Cod Int. In ordine di priorità	TITOLO INTERVENTO	TOTALE COSTO INTERVENTO	COFINANZIAME NTO	CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA	FONTI DI FINANZIAMENTO LOCALE E IMPORTI		SOVRAC OMUNA LITA'	SOGGETTO ATTUATORE	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
					FONDI	IMPORTI			2018	2019
1	OPERE DI MESSA IN SICUREZZA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ AGRO SILVO PASTORALE ALP DE VOLT E STRADA MILITARE LINEA CADORNA/ALPE DI LENNO	€ 201.500,00	€ 80.600,00	€ 120.900,00	Bilancio comunale	€ 80.600,00	sì	Comune di Bene Lario	€ 100.750,00	€ 100.750,00
2	SISTEMAZIONE PISTA CICLABILE IN VIA PRATI	€ 155.000,00	€ 62.000,00	€ 93.000,00	Bilancio comunale	€ 62.000,00	no	Comune di Carlarzo	€ 77.500,00	€ 77.500,00
3	RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ TURISTICA – PERCORSO MOUNTAIN BIKE CAVARGNA – CAVARLESSA – SAN LUCIO	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	Bilancio comunale	€ 25.000,00	no	Comune di Cavargna	€ 25.000,00	€ 25.000,00
4	PISTA CICLO PEDONALE CORRIDO SENTIERO QUATTRO VALLI	€ 108.482,60	€ 48.882,60	€ 59.600,00	Bilancio comunale	€ 48.882,60	no	Comune di Corrido	€ 54.241,30	€ 54.241,30
5	REALIZZAZIONE PERCORSO TURISTICO CICLO-PEDONALE PER L'ALPE SUMERO – II° STRALCIO	€ 60.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	Bilancio comunale	€ 30.000,00	no	Comune di Crema	€ 30.000,00	€ 30.000,00
6	RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ MINORE – PERCORSO MOUNTAIN BIKE LUEIA – CROZZANO – PUNCIM – QUANG	€ 50.000,00	€ 21.000,00	€ 29.000,00	Bilancio comunale	€ 21.000,00	no	Comune di Garzeno	€ 25.000,00	€ 25.000,00
7	COMPLETAMENTO PISTA CICLABILE MENAGGIO-PORLEZZA	€ 95.000,00	€ 38.000,00	€ 57.000,00	Bilancio comunale	€ 38.000,00	no	Comune di Grandola ed Uniti	€ 47.500,00	€ 47.500,00
8	COLLEGAMENTO CICLABILE MENAGGIO – GRANDOLA / EX TIRO A SEGNO	€ 180.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	Bilancio comunale	€ 90.000,00	sì	Comune di Menaggio	€ 90.000,00	€ 90.000,00
9	REALIZZAZIONE STRADA AGROSILVOPASTORALE DENOMINATA "STRADA DI CREE"	€ 170.000,00	€ 68.000,00	€ 102.000,00	Bilancio comunale	€ 68.000,00	no	Comune di Plesio	€ 85.000,00	€ 85.000,00
10	PERCORSO MOUNTAIN BIKE MEDIANTE RIPRISTINO PISTA TAGLIAFUOCO TRATTO SASSO CAVALLO – ALPE BALLERONA - MUTATA DI ROZZO (1° STRALCIO)	€ 100.000,00	€ 35.500,00	€ 64.500,00	Bilancio comunale	€ 35.500,00	sì	Comuni di Plesio – Grandola – Cusino	€ 50.000,00	€ 50.000,00
11	FORMAZIONE PISTA CICALBILE OGGIA-DARNÌ – VAL CALDERA	€ 130.000,00	€ 52.000,00	€ 78.000,00	Bilancio comunale	€ 52.000,00	no	Comune di San Bartolomeo Val Cavargna	€ 65.000,00	€ 65.000,00
12	SISTEMAZIONE STRADA PIAZZA VACCHERA E REALIZZAZIONE TRACCIATO MOUNTAIN BIKE ALLE TRINCEE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE	€ 60.000,00	€ 24.000,00	€ 36.000,00	Bilancio comunale	€ 24.000,00	no	Comune di San Nazzaro Val Cavargna	€ 30.000,00	€ 30.000,00
13	STRADA AGRO-SILVO PASTORALE PEZZO-MASTENA (1° STRALCIO)	€ 200.000,00	€ 80.000,00	€ 120.000,00	Bilancio comunale	€ 80.000,00	no	Comune di San Siro	€ 100.000,00	€ 100.000,00

14	FORMAZIONE PISTA CICLABILE ALPE CULMINE VALSOLDA	€ 100.000,00	€ 40.000,00	€ 60.000,00	Bilancio comunale	€ 40.000,00	no	Comune di Val Rezzo	€ 50.000,00	€ 50.000,00
15	REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO IL CANALE LAGADONE (1° STRALCIO)	€ 150.000,00	€ 90.000,00	€ 60.000,00	Bilancio CM	€ 90.000,00	no	Comunità Montana Valli Del Lario e Del Ceresio delegata dal Comune di Porlezza	€ 75.000,00	€ 75.000,00
16	RIQUALIFICAZIONE VIABILITÀ E SPAZI PUBBLICI ORIA, ALBOGASIO E SAN MAMETE - LOTTO FUNZIONALE: ORIA ALBOGASIO INFERIORE (1° STRALCIO)	€ 100.000,00	€ 60.000,00	€ 40.000,00	Bilancio CM	€ 60.000,00	no	Comunità Montana Valli Del Lario e Del Ceresio delegata dal Comune di Valsolda	€ 50.000,00	€ 50.000,00
17	Completamento percorso ciclopedonale tra i centri di Menaggio e San Siro	€ 150.000,00	€ 75.000,00	€ 75.000,00	Bilancio CM	€ 75.000,00	sì	Comunità Montana Valli Del Lario e Del Ceresio	€ 75.000,00	€ 75.000,00
18	Attività di coordinamento, monitoraggio rendicontazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ -	Bilancio CM	€ 15.000,00	sì	Comunità Montana Valli Del Lario e Del Ceresio	€ 7.500,00	€ 7.500,00
TOTALE		€ 2.074.982,60	€ 934.982,60	€ 1.140.000,00					€ 1.037.491,30	€ 1.037.491,30
cofinanziamento dal territorio		€ 934.982,60					% spesa negli anni	50,00%	50,00%	

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA'
MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "VALLI IN RETE – DAL LAGO ALLA MONTAGNA"
FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO con sede legale in Sale Marasino, Via Roma 41, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80018850174, in persona del Presidente pro tempore Paola Pezzotti in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani";
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto ""Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 e la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente accordo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione della strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (OGGETTO)

Il presente accordo ha ad oggetto la gestione della strategia di sviluppo denominata "Valli in rete – dal lago alla montagna", presentata dalla Comunità Montana del Sebino Bresciano ed avente come capofila il Presidente della

Comunità Montana stessa; alla strategia partecipano i Comuni di Brione, Marone, Monte Isola, Polaveno, Sulzano, Zone;

Art. 2. (OBIETTIVI)

Gli obiettivi del presente Accordo sono la messa in rete del partenariato locale e lo sviluppo di una programmazione dal basso che consentano, attraverso la piena attuazione della strategia di sviluppo locale di:

- migliorare l'implementazione delle politiche di Regione Lombardia a favore delle aree montane,
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo;

Art. 3. (DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)

La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola nelle azioni dettagliate nel piano d'azione di cui all'allegato 1A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4. (IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dell'accordo, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'allegato A del presente accordo.

Art. 5. (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'attuazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 1.137.622,66 €, di cui 568.811,33 € per il 2018 e 568.811,33 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al presente articolo attraverso l'UTR di Brescia - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 6. (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione della strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n. 9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Brescia, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;
- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;

- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 7. (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 8 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta dall'Assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, o loro delegati.

Art. 10 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana del Sebino Bresciano, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA DEL SEBINO BRESCIANO

Il Presidente Paola Pezzotti

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

ALLEGATO C1 - PIANO D'AZIONE STRATEGIA #VALLIINRETE: DAL LAGO ALLA MONTAGNA - COMUNITA' MONTANA SEBINO BRESCIANO

Cod Int. In ordine di priorità	TITOLO INTERVENTO	TOTALE COSTO INTERVENTO	COFINANZIAM ENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA	FONTI DI FINANZIAMENTO LOCALE E IMPORTI		SOVRAC OMUNA LITA'	SOGGETTO ATTUATORE	CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO	
					FONDI	IMPORTI			2018	2019
1	Riqualificazione del territorio comunale: le bacheche di benvenuto; le bacheche comunali e l'arredo urbano	€ 8.000,00	€ 4.080,00	€ 3.920,00	Bilancio comunale	€ 4.080,00	no	Comune di Brione	€ 8.000,00	€ -
2	Realizzazione Strada dell'Olio	€ 84.002,97	€ 42.841,51	€ 41.161,46	Bilancio comunale	€ 42.841,51	sì	Comune di Marone	€ 84.002,97	€ -
3	Realizzazione , razionalizzazione e implemetazione delle aree di sosta in località Croce di Marone con interventi di manutenzione straordinaria lungo la strada agrosilvo pastorale di collegamento tra le località Croce di Marone	€ 78.902,73	€ 40.240,39	€ 38.662,34	Bilancio comunale	€ 40.240,39	no	Comune di Marone	€ 39.451,37	€ 39.451,37
4	Interventi integrati per la prevenzione e mitigazione dei rischi idrogeologici, nonché per la conservazione, valorizzazione e riqualificazione dell'ambiente naturale nell'Alveo del Torrente "Opol".	€ 120.093,20	€ 61.247,53	€ 58.845,67	Bilancio comunale	€ 61.247,53	no	Comune di Marone	€ 60.046,60	€ 60.046,60
5	COMPLETAMENTO E MESSA A NORMA IMPIANTO SPORTIVO - RIQUALIFICAZIONE SPOGLIATOI IN LOC. MENZINO	€ 307.500,00	€ 156.825,00	€ 150.675,00	Bilancio comunale	€ 156.825,00	no	Comune di Monte Isola	€ 153.750,00	€ 153.750,00
6	Riqualificazione percorso di accesso alla Chiesa Santa Maria del Goglio - realizzazione cartellonistica e arredo urbano	€ 10.000,00	€ 5.100,00	€ 4.900,00	Bilancio comunale	€ 5.100,00	no	Comune di Polaveno	€ -	€ 10.000,00
7	Lavori di sistemazione spogliatoi campo da calcio comunale	€ 110.000,00	€ 56.100,00	€ 53.900,00	Bilancio comunale	€ 56.100,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Sale Marasino	€ -	€ 110.000,00
8	Estensione rete fognaria in Via Diaz	€ 102.480,00	€ 52.264,80	€ 50.215,20	Bilancio comunale	€ 52.264,80	no	Comune di Sulzano	€ 51.240,00	€ 51.240,00
9	Sistemazione manto stradale via Diaz	€ 260.000,00	€ 132.600,00	€ 127.400,00	Bilancio comunale	€ 132.600,00	no	Comune di Sulzano	€ 130.000,00	€ 130.000,00
10	Lavori di rifacimento pavimentazione strada di	€ 85.000,00	€ 43.350,00	€ 41.650,00	Bilancio comunale	€ 43.350,00	no	Comune di Zone	€ 85.000,00	€ -

	montagna in località "Cusato Coloreto"									
11	Lavori di ampliamento del centro di raccolta rifiuti comunale	€ 302.700,00	€ 154.377,00	€ 148.323,00	Bilancio CM	€ 154.377,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Iseo	€ 151.350,00	€ 151.350,00
12	Ristrutturazione e ampliamento dell'edificio attualmente non utilizzato denominato ex asilo - I lotto	€ 290.000,00	€ 147.900,00	€ 142.100,00	Bilancio CM	€ 147.900,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Monticelli Brusati	€ 200.000,00	€ 90.000,00
13	Sistemazione area manifestazioni	€ 72.000,00	€ 36.720,00	€ 35.280,00	Bilancio CM	€ 36.720,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Monticelli Brusati	€ 72.000,00	€ -
14	CONSOLIDAMENTO SPONDALE E MESSA IN SICUREZZA DEL TORRENTE VALLE DELMA	€ 50.000,00	€ 25.500,00	€ 24.500,00	Bilancio CM	€ 25.500,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Ome	€ 50.000,00	€ -
15	NUOVO PERCORSO CICLOPEDONALE VIA MARTIGNAGO	€ 100.000,00	€ 51.000,00	€ 49.000,00	Bilancio CM	€ 51.000,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Ome	€ 100.000,00	€ -
16	Opere di consolidamento affreschi della Chiesa di Santa Maria della Neve (Romanino)	€ 26.000,00	€ 13.260,00	€ 12.740,00	Bilancio CM	€ 13.260,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Pisogne	€ 26.000,00	€ -
17	VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI INTERNI AL PARCO COMUNALE DENOMINATO "DAMIOLI"	€ 40.000,00	€ 20.400,00	€ 19.600,00	Bilancio CM	€ 20.400,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Pisogne	€ 20.000,00	€ 20.000,00
18	Riqualificazione piazzetta Gratacasolo	€ 100.000,00	€ 51.000,00	€ 49.000,00	Bilancio CM	€ 51.000,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Pisogne	€ 50.000,00	€ 50.000,00
19	RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE CENTRO EDUCAZIONE AMBIENTALE (CEA) – LOC. FRAINE	€ 100.000,00	€ 51.000,00	€ 49.000,00	Bilancio CM	€ 51.000,00	no	Comunità Montana Sebino Bresciano delegata dal Comune di Pisogne	€ 50.000,00	€ 50.000,00
20	Azione di governance	€ 75.000,00	€ 38.250,00	€ 36.750,00	Bilancio CM	€ 38.250,00	si, tutti i Comuni aderenti alla Strategia	Comunità Montana Sebino Bresciano	€ 37.500,00	€ 37.500,00
TOTALE		€ 2.321.678,90	€ 1.184.056,24	€ 1.137.622,66					€ 1.368.340,94	€ 953.337,97
cofinanziamento dal territorio		€ 1.184.056,24					% spesa negli anni		58,94%	41,06%
% cofinanziamento dal territorio			51%							

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA'
MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI, PER L'ATTUAZIONE DEL PRIMO STRALCIO
DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "LA RETE VERDE, MOBILITÀ E
FRUIBILITÀ NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ MONTANA DEI LAGHI
BERGAMASCHI" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI con sede legale in Lovere, Via del Cantiere 4, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 90029430163 - P.IVA 03606190167, in persona del Presidente pro tempore Alessandro Bigoni in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la graduatoria definitiva del bando di cui al d.d.u.o. n. 1639 del 08/02/2018 e la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente accordo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione della strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1. (OGGETTO)

Il presente accordo ha ad oggetto la gestione della strategia di sviluppo denominata "La rete verde, mobilità e fruibilità nel territorio della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi" primo stralcio, presentata dalla Comunità

Montana dei Laghi Bergamaschi ed avente come capofila il Presidente della Comunità Montana stessa; alla strategia partecipano i Comuni di Adrara San Rocco, Bossico, Endine Gaiano, Fonteno, Monasterolo del Castello, Parzanica, Pianico, Ranzanico, Riva di Solto, Solto Collina, Spinone al Lago, Vigolo;

Art. 2. (OBIETTIVI)

Gli obiettivi del presente Accordo sono la messa in rete del partenariato locale e lo sviluppo di una programmazione dal basso che consentano, attraverso la piena attuazione della strategia di sviluppo locale di:

- migliorare l'implementazione delle politiche di Regione Lombardia a favore delle aree montane,
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale,
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo;

Art. 3. (DECLINAZIONE IN AZIONI DEGLI OBIETTIVI)

La declinazione degli obiettivi di cui all'articolo 2 del presente accordo, si articola nelle azioni dettagliate nel piano d'azione di cui all'allegato 1A parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Art. 4. (IMPEGNI COMUNI AI SOTTOSCRITTORI)

Oltre a quanto specificamente previsto nel presente accordo, nel rispetto del principio di leale collaborazione, gli Enti sottoscrittori si impegnano a:

- promuovere tutte le iniziative necessarie a garantire la realizzazione degli interventi previsti e, in generale, il rispetto degli impegni e dei termini assunti con la sottoscrizione dell'accordo, anche rimuovendo ogni impedimento e/o ogni ostacolo, in ogni fase e tempo e quale ne sia la causa;
- promuovere i contenuti del presente accordo;
- avvalersi di ogni strumento della vigente normativa in materia di semplificazione dell'attività amministrativa, ed accelerazione dei procedimenti di decisione, controllo ed esecuzione degli interventi;
- dare agli Enti Locali interessati corretta informativa dei contenuti del presente accordo e dei relativi stati di avanzamento.

Gli Enti sottoscrittori, ciascuno per quanto di propria competenza, si impegnano ad ottenere l'assenso degli Enti Locali coinvolti nelle singole azioni di cui all'allegato A del presente accordo.

Art. 5. (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'attuazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 577.328,43 €, di cui 288.664,21 € per il 2018 e 288.664,22 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al presente articolo attraverso l'UTR di Bergamo - territorialmente competente, sulla base delle

modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 6. (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione della strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n. 9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Bergamo, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;
- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;

- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 7. (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 8 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 9 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è svolta dall'Assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, o loro delegati.

Art. 10 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana dei Laghi Bergamaschi, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Accordo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 11 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente accordo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA DEI LAGHI BERGAMASCHI

Il Presidente Alessandro Bigoni

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

Allegato C1

Cod Int. In ordine di priorità	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Fonti di Finanziamento locale e importi	Sovracomunalità (comuni interessati)	Soggetto attuatore	Cronoprogramma finanziario (% di spesa prevista)	
								Cronoprogramma attuativo (attività previste)	
								2018	2019
1	Rifacimento pavimentazione e riqualificazione di piazzetta del Santuario, via Capitanio, via Gerosa, via Bertolotti, vicolo delle Rose e via San Giovanni al Rio in centro storico in Lovere	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -	Fondi dei Comuni e della Comunità Montana	Lovere	CM dei Laghi Bergamaschi	90%	10%
					€ 400.000,00			Progettazione definitiva e esecutiva; Realizzazione interventi Direzione lavori	Realizzazione interventi Direzione lavori
2	Realizzazione di percorso ciclopedonale attraverso i Comuni di Costa Volpino, Pianico, Sovere e Endine Gaiano	€ 580.273,00	€ 322.944,57	€ 257.328,43	Fondi dei Comuni e della Comunità Montana	Costa Volpino, Pianico, Sovere, Endine Gaiano	CM dei Laghi Bergamaschi	9%	91%
					€ 322.944,57			Progettazione definitiva e esecutiva	Realizzazione interventi Direzione lavori
3	Interventi per la riqualificazione del Lago d'Endine e di Gaiano e per la salvaguardia delle migrazioni degli anfibi	€ 80.000,00	€ 60.000,00	€ 20.000,00	Fondi dei Comuni e della Comunità Montana	Endine Gaiano, Ranzanico, Spinone al Lago, Monasterolo del Castello	CM dei Laghi Bergamaschi	42%	57%
					€ 60.000,00			Progettazione definitiva e esecutiva; Realizzazione interventi Direzione lavori	Realizzazione interventi Direzione lavori
4	Miglioramento viabilità rurale della Strada Bossico-Ceratello	€ 400.000,00	€ 100.000,00	€ 300.000,00	Fondi dei Comuni e della Comunità Montana	Bossico, Lovere	CM dei Laghi Bergamaschi	20%	80%
					€ 100.000,00			Progettazione definitiva e esecutiva; Realizzazione interventi Direzione lavori	Realizzazione interventi Direzione lavori
	Totale	€ 1.460.273,00	€ 882.944,57	€ 577.328,43					

**ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA
DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "I LAGHI IN BICICLETTA" FINANZIATA SUL
FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO con sede legale in Luino, Via Collodi 4,4, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 93017450128 - P.IVA 03114910122, in persona del Presidente pro tempore Giorgio Piccolo in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani";
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto ""Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente atto integrativo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

1. la Regione Lombardia e la Comunità Montana Valli del Verbano accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

1. Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 270.000,00 €, di cui 135.000,00 € per il 2018 e 135.000,00 € per il 2019;
2. Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR Insubria - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:
 - a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
 - b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR Insubria, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;

- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'Assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valli del Verbano, o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta ai Presidenti della Regione Lombardia e della Comunità Montana Valli del Verbano, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLI DEL VERBANO

Il Presidente **Giorgio Piccolo**

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

Allegato C1 – PIANO D'AZIONE

Cod. int. In ordine di priorità	Titolo Intervento	Totale costo intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Fonti di finanziamento locale e importi	Sovracomuna lità (comuni interessati)	Soggetto attuatore	Cronoprogramma finanziario (% di spesa prevista)	
1	Rete ciclopedonale della Comunità Montana del Piambello, I laghi in bicicletta, Asse Porto Ceresio – Induno Olona: 1 lotto, sottopasso ciclopedonale alla SS344 in Bisuschio	€ 168.750,00	€ 33.750,00	€ 135.000,00	€ 33.750,00	SI (Porto Ceresio – Induno Olona – Bisuschio)	C.M. Del Piambello	€ 50.000,00	€ 118.750,00
2	Realizzazione pista ciclopedonale asse Luino – Cittiglio tratto Cittiglio/Brenta – 2° lotto	€ 235.000,00	€ 100.000,00	€ 135.000,00	€ 100.000,00	Si (Cittiglio, Gemonio)	C.M. Valli del Verbano	€ 25.000,00	€ 210.000,00
		€ 403.750,00	€ 133.750,00	€ 270.000,00	€ 133.750,00			€ 75.000,00	€ 328.750,00

**PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNE DI TREMEZZINA, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE
DENOMINATA "TRA LAGO E VALLE: CULTURA E PAESAGGIO LUNGO LA GREENWAY DEL
LAGO DI COMO" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNE DI TREMEZZINA con sede legale in Tremezzina, Via Santo Stefano, 7 località Lenno, ivi domiciliato ai fini del presente atto, P.I. 03504700133, in persona del Sindaco pro tempore Mauro Guerra in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinate in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precisata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente atto integrativo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

La Regione Lombardia e il Comune di Tremezzina accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 120.000,00 €, di cui 60.000,00 € per il 2018 e 60.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR Insubria - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR Insubria, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;

- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'assessore competente di Regione Lombardia e dal Sindaco di Tremezzina o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Sindaco di Tremezzina, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNE DI TREMEZZINA

Il Sindaco Mauro Guerra

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

ALLEGATO C1 integrazione piano d'azione									
CODICE	TITOLO INTERVENTO	TOTALE COSTO INTERVENTO	COFINANZIAMENTO (dai Comuni)	CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA	FONDI DI FINANZIAMENTO LOCALE E IMPORTI	SOVRACOMUNALITA' (comuni interessati)	SOGGETTO ATTUATORE	Cronoprogramma finanziario (% spesa prevista)	
								Cronoprogramma attuativo	
								2018	2019
17	Riqualificazione tratto Greenway del Lago di Como - Realizzazione infopoint e manutenzione straordinaria porticcioli turistici	€ 65.500,00	€ 15.500,00	€ 50.000,00	risorse proprie	Tremezzina	Comune di Tremezzina	€ 65.500,00	
18	Riqualificazione percorso della Greenway fronte Chiesa Anglicana	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	risorse proprie	Griante	Comune di Griante	€ 20.000,00	
19	Superamento delle barriere architettoniche nella stazione a valle, in comune di Argegno, della funivia Argegno-Pigra	€ 90.000,00	€ 30.000,00	€ 60.000,00	risorse proprie	Pigra, Argegno	Comune di Pigra	€ 3.500,00	€ 86.500,00
	Totale	€ 175.500,00	€ 55.500,00	€ 120.000,00				€ 89.000,00	€ 86.500,00

**PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO, PER L'ATTUAZIONE DELLA
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE
VALLI PREALPINE DELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN DEI
RESINELLI" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO con sede legale in Galbiate, Via P. Vasena 4, ivi domiciliata ai fini del presente atto, Codice fiscale 92058600138 P.iva 03605000169, in persona del Presidente pro tempore Carlo Greppi in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*

- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che gli interventi oggetto del presente atto integrativo sono tutti di rilevanza locale e che si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

La Regione Lombardia e la Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 270.000,00 €, di cui 135.000,00 € per il 2018 e 135.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR Brianza - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR Brianza, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;

- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;
- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA LARIO ORIENTALE E VALLE SAN MARTINO

Il Presidente Carlo Greppi

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

ALLEGATO C1 – INTEGRAZIONE ALLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE denominata “VALORIZZAZIONE TURISTICA DELLE VALLI PREALPINE DELLA PROVINCIA DI LECCO: GRIGNE, VALSASSINA E PIAN DEI RESINELLI”

Cod Int. in ordine di priorità	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	sovracomunalità (comuni interessati)	Soggetto attuatore	Cronoprogramma finanziario (% di spesa prevista)	
							Cronoprogramma attuativo (attività previste)	
							2018	2019
Integr. 1	Recupero funzionale dell'edificio denominato "Villino" ed opere accessorie annesse	€ 145.000,00	€ 43.000,00	€ 102.000,00		Comunità Montana Lario Orientale e Valle San Martino	Indizione e pubblicazione bando di appalto	100% esecuzione lavori e CRE/collaudato
Integr. 2	Lavori di realizzazione di pista ciclopedonale - Tratto dalla Cappelletta all'incrocio in via Pratobuscente /SP 64 – fino alla località Noccioli in Comune di Barzio – 1° Lotto: tratto da Cappelletta ad area didattica	€ 150.000,00	€ 50.000,00	€ 100.000,00	Comune di Barzio	Comunità Montana della Valsassina, Valvarrone, Val d'Esino e Riviera		100% indizione gara, esecuzione lavori e CRE/collaudato
Integr. 3	Sistemazione strada Forcella Alta – Forcella Bassa per collegamento al sentiero per utenza ampliata in Loc. Pertus	€ 60.000,00	€ 12.000,00	€ 48.000,00		Comune di Carenno	100% indizione gara, esecuzione lavori e CRE/collaudato	
Integr. 4	Sistemazione strada di collegamento al nucleo storico di Nesolio e completamento edificio turistico – culturale e ricettivo “Antenna ecomuseo”	€ 25.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00		Comune di Erve	100% indizione gara, esecuzione lavori e CRE/collaudato	
TOTALE		€ 380.000,00	€ 110.000,00	€ 270.000,00				

**PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "VALLE BREMBANA ACCOGLIENTE" FINANZIATA SUL
FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA con sede legale in Piazza Brembana, Via Don Angelo Tondini 16, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. e P.I. 02756440166, in persona del Presidente pro tempore Alberto Mazzoleni in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precitata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che l'intervento oggetto del presente atto integrativo è di rilevanza locale e che si tratta di acquisizione di servizi per valorizzazione turistica ovvero di comunicazione istituzionale a favore di tutto il territorio interessato e con la quale non si promuovono nemmeno indirettamente imprese, e che pertanto, ad esito dell'istruttoria, non rileva nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

La Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Brembana accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 120.000,00 €, di cui 60.000,00 € per il 2018 e 60.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR di Bergamo - territorialmente competente, sulla base delle modalità

e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Riscontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Bergamo, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;
- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;

- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valle Brembana o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Valle Brembana, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLE BREMBANA

Il Presidente Alberto Mazzoleni

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

**ALLEGATO C1 - PIANO
D'AZIONE**
STRATEGIA VALLE BREMBANA ACCOGLIENTE - INTERVENTI INTEGRATIVI

CODICE INTERVE NTO	TITOLO INTERVENTO	TOTALE COSTO INTERVENTO	COFINANZ IAMENTO	CONTRIBUTO RICHiesto A REGIONE LOMBARDIA	FONDI DI FINANZIAMENT O LOCALE E IMPORTI	SOVRACOMU NALITA'	SOGGE TTO ATTUA TORE	Cronoprogramma finanziario (% spesa prevista)	
								Cronoprogramma attuativo	
								2018	2019
1	Azioni di promozione territoriale	€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00	risorse proprie	Sì, tutti i Comuni aderenti alla strategia	CM Valle Bremba na	€ 75.000,00	€ 75.000,00

PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "VALLE IMAGNA 13.0 – VIVERE IL PRESENTE, PROGETTARE IL FUTURO" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA con sede legale in S. Omobono Terme, Via Vittorio Veneto 90, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80024510168, in persona del Presidente pro tempore Roberto Facchinetti in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 "Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani";
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto ""Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precisata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che

- gli interventi oggetto della presente integrazione sono tutti di rilevanza locale;
- in grande maggioranza si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- in via residuale si tratta di infrastrutture di rilevanza locale conformemente al punto 6.3 della Comunicazione sopra menzionata la cui gestione eventualmente anche a carattere economico, conformemente al punto 2 (presenza di attività economica) della Comunicazione verrà concessa con gara ad evidenza pubblica a valore di mercato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

La Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Imagna accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 120.000,00 €, di cui 60.000,00 € per il 2018 e 60.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR di Bergamo - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Bergamo, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;

- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valle Imagna o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Valle Imagna, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLE IMAGNA

Il Presidente Roberto Facchinetti

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

ALLEGATO C1

Cod	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	sovracom- unalità (com- uni inter- essati)	Soggetto attuatore	Crono programma finanziario (% di spesa prevista)	
							Crono programma attuativo (attività previste)	
							2018	2019
1 (i- nt- eg- ra- zio- ne)	"Realizzazione area sosta camper per implementazione offerta turistica in Comune di Coma Imagna loc. Brancilione"	€ 50.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00	Comune di Coma Imagna	Comunità Montana di Valle Imagna	100%	
2 (i- nt- eg- ra- zio- ne)	Percorso ciclopedonale di valle - Lotto funzionale in Comune di Capizzone (Lagrate - Medega)	€ 70.000,00	€ 14.000,00	€ 56.000,00	Comune di Capiz- zone	Comunità Montana di Valle Imagna	100%	
3 (in- te- gr- azi- on- e)	Percorso ciclopedonale di valle - Completamento lotto funzionale Bedulita - Ponte Giurino	€ 30.000,00	€ 6.000,00	€ 24.000,00	Comune di Beduli- ta	Comunità Montana di Valle Imagna	100%	
Totale		€ 150.000,00	€ 30.000,00	€ 120.000,00				

**PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO
LOCALE DENOMINATA "VALLI ATTIVE: INTERVENTI PER UN TURISMO GREEN IN ALTA VALLE
TROMPIA E ALTA VALLE SABBIA" FINANZIATA SUL FONDO VALLI PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA con sede legale in Gardone Val Trompia, Via Matteotti 327, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 8300171073, in persona del Presidente pro tempore Massimo Ottelli in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precisata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che:

- gli interventi oggetto della presente integrazione sono tutti di rilevanza locale;
- in grande maggioranza si tratta di infrastrutture pubbliche aventi un uso non economico conformemente al punto 7 della comunicazione sopra menzionata con specifico riferimento al par. 203 e seguenti per la parte relativa alle infrastrutture non intese ad essere sfruttate a fini commerciali;
- in via residuale si tratta di infrastrutture di rilevanza locale conformemente al punto 6.3 della Comunicazione sopra menzionata la cui gestione eventualmente anche a carattere economico, conformemente al punto 2 (presenza di attività economica) della Comunicazione verrà concessa con gara ad evidenza pubblica a valore di mercato;
- nell'unico caso di acquisizione di servizi per valorizzazione turistica si tratta di comunicazione istituzionale a favore di tutto il territorio interessato e con la quale non si promuovono nemmeno indirettamente imprese;

e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

La Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Trompia accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 270.000,00 €, di cui 135.000,00 € per il 2018 e 135.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR di Brescia - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Riscontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Brescia, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;
- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valle Trompia o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Valle Trompia, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLE TROMPIA

Il Presidente Massimo Ottelli

.....

Allegato C1 integrazione Piano d'azione

TITOLO INTERVENTO		TOTALE COSTO INTERVENTO	COFINANZIAMENTO	CONTRIBUTO RICHIESTO A REGIONE LOMBARDIA	FONDI DI FINANZIAMENTO LOCALE E IMPORTI	SOVRACCOMUNITA'	SOGGETTO ATTUATORE	Cronoprogramma finanziario (% spesa prevista)	
								2018	2019
2	INTEGRAZIONE ALL'AZIONE N. 2 - PIANO TRIENNALE VALORIZZAZIONE TURISTICA VAL SABBIA	€ 25.000,0	€ 5.000,00	€ 20.000,00	risorse proprie	sì	Comunità Montana Valle Sabbia	€ 12.500,00	€ 12.500,00
23	INTEGRAZIONE ALL'AZIONE N. 23 GOVERNANCE E RENDICONTAZIONE	€ 12.500,0	€ 2.500,0	€ 10.000,0	risorse proprie	sì	Comunità Montana Valle Trompia	€ 3.250,00	€ 9.250,00
24	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA DI VIABILITA' INTERVALLIVA	€ 162.500,00	€ 32.500,00	€ 130.000,00	risorse proprie	sì	Comunità Montana Valle Trompia	€ 81.250,00	€ 81.250,00
25	REALIZZAZIONE GREENWAY	€ 699.200,00	€ 604.200,00	€ 95.000,00	contributo FCarplo	sì	Comunità Montana Valle Sabbia	€ 50.000,00	€ 649.200,00
26	OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE IN LOCALITA' ARVEACO	€ 38.403,43	€ 23.403,43	€ 15.000,00	risorse proprie	sì	Comune di Provaglio di Sabbia	€ 19.201,72	€ 19.201,72
TOTALE		€ 937.603,43	€ 667.603,43	€ 270.000,00				€ 168.219,72	€ 773.420,72
	% cofinanziamento dal territorio		71%				% spesa annua	18%	82%

**PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL' ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA
E COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA, PER L'ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI
SVILUPPO LOCALE DENOMINATA "OROBIE CAMUNE" FINANZIATA SUL FONDO VALLI
PREALPINE**

Tra

REGIONE LOMBARDIA, con sede legale in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. 80050050154 – P.I. 128747720159, in persona dell'Assessore Massimo Sertori;

e

COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA con sede legale in Breno, Via Piazza Tassara 3, ivi domiciliata ai fini del presente atto, C.F. e P.I. 01766100984, in persona del Presidente pro tempore Oliviero Valzelli in qualità di Capofila della strategia di sviluppo locale;

indicati successivamente anche come "Enti sottoscrittori";

RICHIAMATI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*, ed in particolare l'art. 15 che al comma 1 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- la legge regionale 15 ottobre 2007 n. 25 *"Interventi regionali a favore della popolazione dei territori montani"*;
- l'art. 10 della legge regionale 29 dicembre 2016 n.34, che ha inserito l'art. 5 bis della suddetta l.r. 25/2007, con il quale è stato istituito il "Fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle Valli Prealpine";
- il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura, approvato con DCR 9 luglio 2013 n. X/78 che prevede in particolare la promozione di una politica integrata a sostegno della montagna valorizzando le peculiarità intrinseche territoriali, sociali ed economiche;
- la D.G.R. n. X/6462 del 10/04/2017 avente ad oggetto *"Determinazioni in ordine al fondo regionale territoriale per lo sviluppo delle valli prealpine - definizione dei criteri di cui all'art. 5 bis, comma 5, della l.r. 15.10.2007 n. 25, così come modificato dall'art. 10 della l.r. 29.12.2016 n. 34"*
- la DGR n. X/7752 del 17/01/2018, con la quale si è proceduto alla ridefinizione dei criteri di cui all'art.5 bis, comma 5, della l.r. 25/2007 n. 25;

DATO ATTO che:

- con decreto n. X/1639 del 08/02/2018 è stato pubblicato l'avviso per la presentazione di nuove Strategie di Sviluppo Locale a valere sul Fondo Territoriale Regionale per lo sviluppo delle Valli Prealpine di cui alla DGR X/7752 precisata e l'integrazione delle strategie di cui alla DGR n. X/6954 del 31/07/2017;
- con decreto n. XI/8649 del 13/06/2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria del bando di cui al d.d.u.o. n.1639 del 08/02/2018 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine;
- con decreto n. XI/9333 del 26/06/2018 è stata approvata la finanziabilità delle integrazioni delle strategie di cui alla DGR 6954 del 31/07/2017 a valere sul Fondo Regionale Territoriale Valli Prealpine";

DATO ATTO che il capofila risulta delegato da tutti i soggetti partecipanti alla strategia a rappresentarli e a coordinarli in sede di attuazione e gestione della strategia stessa e nei rapporti con Regione Lombardia;

VISTA la comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuti di Stato di cui all'art. 107 del paragrafo 1 del Trattato (2016/C 262/01);

VERIFICATO che:

- L'intervento oggetto della presente integrazione è di rilevanza locale;
- si tratta di infrastruttura di rilevanza locale conformemente al punto 6.3 della Comunicazione sopra menzionata la cui gestione eventualmente anche a carattere economico, conformemente al punto 2 (presenza di attività economica) della Comunicazione verrà concessa con gara ad evidenza pubblica a valore di mercato;

e che pertanto, ad esito dell'istruttoria sui singoli interventi, non rilevano nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato;

VALUTATO che si può pertanto procedere, coerentemente con quanto previsto nella D.G.R. 7752 del 17/01/2018 e al punto C3.d del bando, alla definizione degli impegni reciproci per la piena attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo in oggetto;

Tutto ciò premesso,

tra gli Enti sottoscrittori dell'Accordo, come individuati in intestazione, si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 (OGGETTO DELL'ATTO INTEGRATIVO)

La Regione Lombardia e la Comunità Montana Valle Camonica accettano e concordano di integrare l'accordo di collaborazione di cui alla DGR n.6954 del 31/07/2017, con le modifiche al piano d'azione come indicate nell'allegato C1, parte integrante e sostanziale.

Art. 2 (IMPEGNI DELLA REGIONE LOMBARDIA)

Regione Lombardia concorre agli oneri derivanti dall'integrazione della strategia con una dotazione finanziaria pari a 120.000,00 €, di cui 60.000,00 € per il 2018 e 60.000,00 € per il 2019;

Regione Lombardia si impegna ad erogare al capofila le risorse di cui al punto 1), attraverso l'UTR di Brescia - territorialmente competente, sulla base delle modalità e adempimenti per l'erogazione dell'agevolazione di cui al punto C4.b del Bando, ovvero:

- a. L'importo pari a quanto previsto per l'annualità 2018 a seguito di presentazione, entro il 30/11/2018 di autocertificazione del capofila che dichiara che, entro il 31/12/2018, si sarà proceduto all'indizione della gara di appalto per almeno il 50 %, in termini d'importo dei progetti cofinanziati da Regione Lombardia;
- b. L'importo del cofinanziamento regionale richiesto da parte del capofila, sull'annualità successiva, entro 30 giorni dalla presentazione di rendicontazioni sull'avanzamento degli interventi finanziati in strategia secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;

Regione Lombardia si impegna a predisporre un programma di controlli sulla realizzazione delle strategie di sviluppo ai fini della verifica dell'effettiva attuazione degli interventi previsti, sottoponendo a controllo un campione pari almeno al 10% dei progetti, sia in corso d'opera che alla loro conclusione;

Art. 3 (IMPEGNI DEL CAPOFILA)

Il capofila si impegna a coordinare l'attuazione dell'integrazione alla strategia di sviluppo locale garantendo la realizzazione, da parte dei soggetti attuatori, di tutte le attività previste secondo i tempi e le modalità descritte nell'allegato A, e in particolare a:

- Assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperta dal cofinanziamento regionale;
- Ricontrare le prescrizioni di cui al decreto n.9333 del 26/06/2018;
- Garantire il rispetto dei cronoprogrammi da parte dei soggetti attuatori e la conclusione di tutti gli interventi entro il 30/11/2019;
- Produrre la rendicontazione degli interventi in forma di autocertificazione all'UTR di Brescia, competente territorialmente, secondo le tempistiche previste ovvero entro il 30/11/2018 per la quota di finanziamento riferita al bilancio 2018, sull'annualità successiva secondo il seguente calendario: 28 febbraio, 31 maggio, 31 agosto e 30 novembre;
- Rendicontare l'importo delle spese tecniche, ove le stesse risultassero superiori al 10 %, dell'importo netto di lavori / servizi / forniture, riferendolo esclusivamente al cofinanziamento del soggetto attuatore;
- Gestire eventuali varianti in corso d'opera secondo quanto nella disponibilità del RUP ai sensi del D.lgs 50/2016;

- Rendere disponibili da parte dei soggetti attuatori le informazioni e la documentazione richiesta in sede di controllo;
- Fornire e far fornire ai soggetti attuatori eventuali documentazioni aggiuntive od informazioni che Regione Lombardia ritenesse di richiedere anche al di fuori delle attività di controllo;
- Trasmettere a Regione Lombardia, al termine di tutte le attività, un documento finale di rendicontazione che delinei i risultati raggiunti a seguito della piena attuazione della Strategia;
- Far evidenziare, in tutte le eventuali forme di pubblicizzazione del progetto (es. materiale a stampa, pubblicità eventualmente realizzate), che esso è realizzato con il concorso di risorse di Regione Lombardia – Fondo Valli prealpine;
- Far apporre sulle realizzazioni oggetto di finanziamento targhe/ spazi che contengano il logo regionale e indichino che gli interventi sono stati realizzati con il contributo di Regione Lombardia – Fondo Valli Prealpine, per garantire la sua visibilità istituzionale;

Art. 4 (RESPONSABILITÀ DELL'ACCORDO)

La responsabilità dell'attuazione del presente accordo è in capo, per conto di Regione Lombardia, al dirigente U.O. Risorse energetiche e Rapporti con le Province Autonome e, per il partenariato locale, al capofila stesso.

Art. 5 (MODIFICHE DELL'ACCORDO)

Qualsiasi modifica che le parti concorderanno di apportare al testo del presente Accordo dovrà essere approvata per iscritto da entrambe le parti, secondo le stesse modalità seguite per l'approvazione dell'accordo originario, costituendone atto aggiuntivo.

Art. 6 (VIGILANZA)

La vigilanza sull'esecuzione del presente atto integrativo è svolta dall'assessore competente di Regione Lombardia e dal Presidente della Comunità Montana Valle Camonica o loro delegati.

Art. 7 (SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE)

Spetta all'assessore competente di Regione Lombardia e al Presidente della Comunità Montana Valle Camonica, o loro delegati, dirimere, in via bonaria ed amichevole, le controversie che dovessero insorgere tra gli Enti Sottoscrittori in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente Atto integrativo.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 8 (EFFICACIA E DURATA DELL'ACCORDO)

Il presente atto integrativo ha efficacia a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e non oltre il 31 marzo 2020.

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art.15 c.2 bis della L. 241/90

REGIONE LOMBARDIA

L'Assessore agli Enti Locali Montagna e Piccoli Comuni Massimo Sertori

.....

COMUNITA' MONTANA VALLE CAMONICA

Il Presidente Oliviero Valzelli

.....

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2018

Allegato C1 integrazione Piano d'azione

Cod Int. In ordine di priorità	Titolo Intervento	Totale costo Intervento	Cofinanziamento	Contributo richiesto a Regione Lombardia	Fonti di Finanziamento locale e importi (Comunità Montana di Valle Camonica)	sovracomunalità (comuni interessati)	Soggetto attuatore	Cronoprogramma finanziario (% di spesa prevista)	
								Cronoprogramma attuativo (attività)	
								2018	2019
4F	Realizzazione un "Polo di Pubblica Utilità per lo sviluppo socio-economico del sistema turistico integrato dell'Altipiano del Sole"	€ 220.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00	Fondi Propri	I Comuni aderenti alla strategia e i Comuni confinanti	Comunità Montana di Valle Camonica	Aggiudicazione Lavori	30/08/2019 Termine lavori
Totale		€ 220.000,00	€ 100.000,00	€ 120.000,00					